



Decreto Dirigenziale n. 404 del 09/11/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AGROPOLI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 115, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME TESTENE, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 43, PARTICELLE NN. 468 (PARTE) E 538 (PARTE), AD USO RAMPA DI ACCESSO AI GARAGES INTERRATI DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA IANNI, CIV.10. DITTA: RUSSO MIRELLA, MESSANO ANNAMARIA, DI LUCCIO MARIA, MARROCCO MICHELE - PRAT. 2356 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 25.05.2010, acquisita agli atti di questo Settore in data 27.05.2010 prot. n. 463115, i sigg. Russo Mirella, nata ad Agropoli (SA) il 13.10.1969 ed ivi residente alla via Ianni n. 10, C.F. RSS MLL 69R53 A091P, Messano Annamaria, nata a Salerno il 27.07.1956 e residente ad Agropoli (SA) alla via Ianni n. 10, C.F. MSS NMR 56L67 H703R, Di Luccio Maria, nata ad Agropoli (SA) il 30.01.1948 ed ivi residente alla via Ianni n. 10, C.F. DLC MRA 48A70 A091B, Marrocco Michele nato a Pollica (SA) il 24.02.1967 e residente a S. M. Capua Vetere (CE) alla via Avezzana n. 84, C.F. MRR MHL 67B24 G796H, hanno chiesto la concessione dell'area demaniale di mq. 115, posta in sinistra idraulica del fiume Testene, individuata in catasto del comune di Agropoli (SA) al foglio 43, particelle nn. 468 (parte) e 538 (parte), ad uso rampa di accesso ai garages interrati dell'immobile ubicato in via Ianni n.10, di proprietà dei richiedenti;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturito un canone, che per l'anno 2001 è di € 316,25 comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che questo Settore con nota del 12.07.2010, prot. n. 593410, ha chiesto il pagamento dell'importo di € 3.525,10, relativo alle indennità di occupazione dovute per il periodo 2001-2010 nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità, di € 575,00;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento degli importi richiesti corrispondendo gli stessi con i seguenti versamenti:
 1. € 881,28, codice tariffa 1518, eseguito il 10.08.2010, n. VCY 0242, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 2. € 143,75, codice tariffa 1519, eseguito il 06.08.2010, n. VCY 0323, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 3. € 881,20, codice tariffa 1518, eseguito il 09.08.2010, n. VCY 0967, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 4. € 143,80, codice tariffa 1519, eseguito il 09.08.2010, n. VCY 0968, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 5. € 881,30, codice tariffa 1518, eseguito il 30.07.2010, n. VCY 0593, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 6. € 143,75, codice tariffa 1519, eseguito il 30.07.2010, n. VCY 0594, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 7. € 881,28, codice tariffa 1518, eseguito il 06.08.2010, n. VCY 0321, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 8. € 143,75, codice tariffa 1519, eseguito il 06.08.2010, n. VCY 0305, c/o l'ufficio postale n. 57/008;Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- Che i richiedenti hanno presentato autocertificazione, con riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);

- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Russo Mirella, nata ad Agropoli (SA) il 13.10.1969 ed ivi residente alla via Ianni n. 10, C.F. RSS MLL 69R53 A091P, Messano Annamaria, nata a Salerno il 27.07.1956 e residente ad Agropoli (SA) alla via Ianni n. 10, C.F. MSS NMR 56L67 H703R, Di Luccio Maria, nata ad Agropoli (SA) il 30.01.1948 ed ivi residente alla via Ianni n. 10, C.F. DLC MRA 48A70 A091B, Marrocco Michele nato a Pollica (SA) il 24.02.1967 e residente a S. M. Capua Vetere (CE) alla via Avezzana n. 84, C.F. MRR MHL 67B24 G796H, la concessione dell'area demaniale di mq. 115, posta in sinistra idraulica del fiume Testene, individuata in catasto del comune di Agropoli (SA) al foglio 43, particelle nn. 468 (parte) e 538 (parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso rampa di accesso ai garages interrati dell'immobile ubicato in via Ianni n. 10, di proprietà dei richiedenti.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 384,56, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 575,00, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti dall'attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Russo Mirella, Messano Annamaria, Di Luccio Maria, Marrocco Michele;
- Al comune di Agropoli.

Il Dirigente del Settore
ing. Vincenzo Di Muoio